lanthaler+berger+bordato+wallnöfer
wirtschafts+steuerberater = commercialisti+revisori = audit+advisory + partner

Circolare
TAX & LEGAL

CIRCOLARE 7/2026

Gentili Clienti,

con la presente Circolare vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.

L'ESSENZIALE IN BREVE

- **Doppia imposizione transfrontaliera**: come evitarla per dividendi, interessi e canoni di licenza
- **Relazione semestrale:** obblighi informativi dell'organo amministrativo delle società di capitali
- **Obblighi ambientali per le imprese:** gli adempimenti da osservare

Doppia imposizione di dividendi, interessi e canoni di licenza

Nel caso di **pagamenti transfrontalieri** infragruppo tra società aventi sede in diversi Stati membri dell'Unione europea, può verificarsi **un'imposizione fiscale in entrambi gli Stati**. Lo Stato da cui proviene il pagamento può applicare una **ritenuta alla fonte su dividendi, interessi o canoni di licenza**. Al contempo, i medesimi redditi vengono tassati nello Stato di residenza della società beneficiaria. Il trattamento fiscale concreto dipende dalla normativa nazionale applicabile, dalla convenzione contro le doppie imposizioni pertinente e, ove applicabili, dalle disposizioni di esenzione previste dal diritto dell'Unione.

In tali casi, la doppia imposizione del medesimo flusso di pagamento **può essere evitata o quantomeno ridotta**. Ciò può avvenire in particolare mediante l'esenzione integrale del pagamento dalla ritenuta nello Stato della fonte oppure mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta. Qualora la ritenuta venga comunque applicata, essa può essere detratta dall'imposta dovuta nello Stato di residenza della società beneficiaria, secondo le disposizioni ivi vigenti.

Per poter beneficiare di tali agevolazioni fiscali, di regola è necessario **compilare l'apposito modulo**. I relativi moduli sono messi a disposizione dall'amministrazione finanziaria competente e sono disponibili online. Devono inoltre essere allegati il frontespizio generale e un certificato di residenza fiscale. Tale certificato attesta che la società beneficiaria è fiscalmente residente all'estero. Anche il frontespizio è disponibile online, mentre il certificato di residenza deve essere rilasciato dall'autorità fiscale estera competente. Qualora sia già stata trattenuta un'imposta alla fonte superiore a quella prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, la società estera può richiedere il rimborso dell'importo trattenuto in eccesso.

Qualora la vostra impresa sia coinvolta in una delle suddette operazioni transfrontaliere, raccomandiamo di contattare tempestivamente il vostro consulente fiscale. In tal modo sarà possibile predisporre per tempo la documentazione necessaria ed evitare svantaggi fiscali non necessari.

Relazione semestrale dell'organo amministrativo nelle società di capitali

Ricordiamo che **il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019)** ha esteso, a determinate condizioni, l'obbligo di redigere una relazione semestrale alle società a responsabilità limitata. In precedenza tale obbligo sussisteva soltanto per le società per azioni. Non si tratta tuttavia di un obbligo generale a carico di ogni S.r.l., bensì di un obbligo in presenza di deleghe gestorie.
Gli **organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al consiglio di amministrazione** nonché, ove presente, all'organo di controllo, con la periodicità prevista dallo statuto e **comunque almeno ogni sei mesi**. Per ragioni probatorie e organizzative è consigliabile predisporre una documentazione scritta.
Le informazioni riguardano in particolare:

- l'andamento generale della gestione e la sua prevedibile evoluzione;
- le operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Le società interessate dovrebbero documentare le informazioni in modo tempestivo e tracciabile e coordinarsi al riguardo con il proprio consulente.

Obblighi ambientali per le imprese

A seconda dell'attività svolta, le imprese sono soggette a **diversi obblighi in materia ambientale**. Sono interessati in particolare i produttori e gli importatori che immettono per la prima volta prodotti sul mercato italiano, nonché le imprese che producono, trasportano, depositano o trattano rifiuti.

Gli obblighi riguardano, tra l'altro, imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, pitture e vernici, pneumatici e prodotti contenenti sostanze pericolose. La seguente esposizione costituisce soltanto una panoramica non esaustiva. Le imprese dovrebbero pertanto verificare quali obblighi si applicano in base alla loro attività concreta e ai prodotti commercializzati.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE e RAEE	I produttori e gli importatori di **apparecchiature elettriche ed elettroniche** devono iscriversi al **Registro nazionale AEE** prima della prima immissione sul mercato in Italia. Sono considerati produttori anche le imprese che commercializzano apparecchiature con il proprio marchio o le importano in Italia dall'estero. Devono inoltre essere rispettati gli obblighi di finanziamento della futura gestione dei rifiuti, di marcatura delle apparecchiature e di comunicazione annuale dei quantitativi. L'immissione sul mercato senza previa iscrizione può essere sanzionata con elevate sanzioni amministrative.
Imballaggi e CONAI	**I produttori e gli utilizzatori di imballaggi** devono in linea di principio aderire al sistema CONAI. Ciò riguarda anche le imprese che importano in Italia dall'estero imballaggi vuoti o merci già imballate. Il contributo ambientale CONAI **dipende in particolare dal materiale, dal peso e dalla quantità** degli imballaggi. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni sull'etichettatura ambientale. A decorrere dal 12 agosto 2026 è in linea di principio applicabile il nuovo regolamento UE sugli imballaggi. Esso introduce gradualmente requisiti più stringenti in materia di riciclabilità, riutilizzabilità, composizione ed etichettatura degli imballaggi.

Rifiuti speciali, MUD e RENTRI	Le imprese che producono o gestiscono rifiuti speciali devono, a seconda dell'attività, in particolare: • tenere un registro di carico e scarico; • utilizzare un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) durante il trasporto; • presentare, ove necessario, la dichiarazione annuale MUD; • iscriversi, ove necessario, al RENTRI. Il precedente sistema SISTRI è stato sostituito dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (**RENTRI**). Le previste fasi di iscrizione si sono concluse entro febbraio 2026. Per le imprese iscritte, anche il registro di carico e scarico deve essere tenuto in formato digitale. Fino al **15 settembre 2026**, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) può in linea di principio essere utilizzato ancora in formato cartaceo. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per i soggetti tenuti.
Composti organici volatili – COV/VOC	I produttori e gli importatori di determinate **pitture, vernici e prodotti per la carrozzeria** devono comunicare annualmente la tipologia e la quantità dei prodotti immessi sul mercato nell'anno precedente. I semplici **rivenditori al dettaglio**, in linea di principio, **non sono interessati**.
Batterie e accumulatori	I produttori e gli importatori che immettono per la prima volta **batterie o accumulatori sul mercato** italiano devono iscriversi nel registro competente e finanziare il ritiro e lo smaltimento. Ciò vale anche per le batterie già incorporate in apparecchiature, veicoli o altri prodotti. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni del regolamento UE sulle batterie e, dal 7 marzo 2026, quelle del D.Lgs. italiano n. 29/2026.
Gas fluorurati a effetto serra – F-gas	Le imprese e le persone che installano, sottopongono a manutenzione, riparano o dismettono **impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra** devono, a seconda dell'attività, essere certificate e iscritte nel Registro nazionale F-gas. Le vendite e gli interventi effettuati devono essere registrati nella **Banca Dati F-gas** entro i termini previsti.
Pneumatici fuori uso	I **produttori e gli importatori di pneumatici** devono organizzare e finanziare la raccolta e il trattamento dei relativi pneumatici fuori uso. Ciò può avvenire tramite un sistema individuale o collettivo riconosciuto. Dal 2025 è operativo il **Registro nazionale pneumatici**. Dal 2026 devono essere comunicate anche le quantità immesse annualmente sul mercato. Poiché gli obblighi variano in funzione del prodotto, dell'attività, della tipologia di rifiuto e delle dimensioni dell'impresa e le violazioni possono comportare sanzioni rilevanti, raccomandiamo ai nostri clienti di verificare periodicamente la propria posizione in materia ambientale e, ove necessario, di avvalersi di imprese specializzate o consulenti.

lanthaler+berger+bordato+wallnöfer
wirtschafts+steuerberater = commercialisti+revisori = audit+advisory + partner

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.